



2018/0256M(NLE)

14.11.2018

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra
(2018/0256M(NLE))

Relatore per parere: Michel Dantin

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. evidenzia che il settore orticolo europeo è particolarmente sensibile a determinate esportazioni di prodotti ortofrutticoli del Marocco verso l'Unione, che beneficiano delle preferenze previste dall'accordo dell'8 marzo 2012 relativo a misure di liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca;
2. sottolinea inoltre il parere adottato il 13 luglio 2011 dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, nell'ambito della procedura di approvazione di tale accordo da parte del Parlamento, che raccomandava di respingerne l'approvazione;
3. rileva che la maggior parte delle preoccupazioni espresse nel parere posto ai voti nel 2011, dal punto di vista del settore orticolo europeo, continuano ad essere attualmente presenti in una situazione generale difficile e instabile per questo settore, tra l'altro, a seguito dell'embargo russo ancora in vigore e dell'uso continuo dell'agricoltura europea come moneta di scambio nei negoziati commerciali internazionali;
4. sottolinea che l'accesso al mercato interno dell'UE, da parte di tutti i paesi terzi, dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme sanitarie, fitosanitarie, di tracciabilità e ambientali;
5. sottolinea il persistere di gravi problemi di competitività e di rischi di distorsione del mercato per i produttori europei, derivanti dalla notevole differenza tra i costi generali di produzione, le condizioni di lavoro e le norme sanitarie, fitosanitarie e ambientali in Europa e in Marocco;
6. invita la Commissione a promuovere l'equivalenza delle misure e dei controlli tra il Marocco e l'Unione europea per quanto concerne le norme sanitarie, fitosanitarie, di tracciabilità e ambientali nonché di etichettatura del luogo di provenienza, in modo da garantire una concorrenza equa tra i due mercati;
7. ricorda che la presente versione aggiornata dell'accordo non altera i contingenti tariffari e il regime preferenziale di importazione stabilito in precedenza, e solamente fornisce ai produttori europei chiarimenti in merito alla copertura geografica dell'accordo;
8. deplora il fatto che le disposizioni adottate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica), nella prospettiva di superare i problemi relativi alla corretta applicazione dei prezzi di entrata delle importazioni ortofrutticole provenienti dal Marocco, non trovino applicazione nel caso di categorie superiori, le cosiddette varietà "baby", che raggiungono prezzi di commercializzazione molto più elevati, ma entrino nell'UE con il valore di prodotto standard, come nel caso del pomodoro ciliegino; chiede alla Commissione di correggere tale anomalia;
9. desidera richiamare l'attenzione sul fatto che una parte della produzione di ortofrutticoli

esportati nell'Unione nell'ambito dell'accordo in questione (in particolare i pomodori e i meloni) proviene dal territorio del Sahara occidentale e che esistono progetti ambiziosi per sviluppare ulteriormente questa produzione e le sue esportazioni;

10. deplora l'incertezza del diritto in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016; è preoccupato per l'incapacità della Commissione di fornire dati affidabili e dettagliati sulle importazioni di prodotti dal Sahara occidentale che beneficiano delle preferenze, applicate dopo tale data, nonostante la sentenza; solleva la questione della portata del danno arrecato al bilancio dell'Unione da eventuali preferenze concesse senza una valida base giuridica, durante tale periodo; esprime dubbi anche sulla capacità della Commissione di valutare correttamente l'impatto del nuovo accordo proposto, in assenza di sufficienti informazioni comparative, e chiede, quindi, di procedere rapidamente allo scambio di informazioni previsto nello scambio di lettere;
11. prende tuttavia atto del chiarimento apportato da questo nuovo accordo e si augura che esso sia in grado di fornire d'ora in poi un quadro stabile e chiaro tra le parti dell'accordo e per gli operatori economici interessati, su entrambe le sponde del Mediterraneo;
12. esprime dubbi in merito alla pertinenza doganale e commerciale della distinzione tracciata dal nuovo accordo tra i prodotti originari del Sahara occidentale e quelli provenienti dal Marocco, a prescindere dalla sua evidente dimensione politica; osserva, in particolare, che il nuovo accordo non prevede alcuna ripartizione dei contingenti tariffari previsti dall'accordo iniziale e che l'origine sahwawi, o meno, sarà totalmente priva di importanza ai fini delle preferenze concesse dall'Unione;
13. osserva che il monitoraggio dei prodotti agricoli sensibili e la rigorosa applicazione dei contingenti sono condizioni indispensabili per il funzionamento equilibrato dell'accordo; rammenta l'esistenza, all'articolo 7 del protocollo n. 1 dell'accordo del 2012, di una clausola di salvaguardia che consente di adottare misure appropriate nei casi in cui le importazioni di quantitativi aumentati di prodotti agricoli sensibili, oggetto dell'accordo, provochino gravi turbative del mercato e/o un grave pregiudizio al ramo di produzione interessato; auspica che le importazioni nell'Unione, che beneficiano delle preferenze, di prodotti agricoli sensibili provenienti dal Marocco e dal Sahara occidentale, saranno oggetto di un'adeguata e ampia sorveglianza da parte della Commissione, che deve tenersi pronta ad attivare immediatamente questa clausola in caso di necessità accertata;
14. ricorda che l'Unione e il Marocco hanno negoziato, come previsto dall'accordo iniziale del 2012, un accordo ambizioso e globale sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca, che prevede la tutela, da parte del Marocco, dell'intero elenco delle indicazioni geografiche dell'Unione; ricorda inoltre che la procedura di conclusione di tale accordo, iniziata nel 2015, è stata sospesa in seguito alla sentenza della Corte del 21 dicembre 2016; insiste sul fatto che tale procedura debba essere ripresa immediatamente e completata non appena possibile, in relazione con la conclusione dell'accordo oggetto del presente parere.
15. sollecita la Commissione a riunirsi con la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, non appena possibile, per una presentazione in merito

all'attuale situazione del commercio agricolo tra l'UE e il Marocco, compresa una valutazione dell'impatto dell'accordo sui produttori europei e in particolare sul reddito degli agricoltori, nonché una presentazione sulla prossima conclusione dell'accordo relativo alle indicazioni geografiche.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra
Riferimenti	2018/0256M(NLE)
Commissione competente per il merito	INTA
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 13.9.2018
Relatore per parere Nomina	Michel Dantin 30.8.2018
Approvazione	12.11.2018
Esito della votazione finale	+: 23 -: 8 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

23	+
ALDE	Ulrike Müller, Hilde Vautmans
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre
EFDD	John Stuart Agnew, Marco Zullo
ENF	Jacques Colombier, Philippe Loiseau
NI	Diane Dodds
PPE	Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Defß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski
S&D	Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

8	-
GUE/NGL	Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas
S&D	Maria Noichl
VERTS/ALE	José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

2	0
EFDD	Giulia Moi
S&D	Eric Andrieu

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti